

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2469/93 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1993

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(5)</sup>,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2391/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2425/93<sup>(7)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(9)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93<sup>(10)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2391/93 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 1993.

- Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 218 del 28. 8. 1993, pag. 45.<sup>(7)</sup> GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 46.<sup>(8)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(9)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.<sup>(10)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.